



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA N. 15 del 19/03/2019

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000 relativa all'obbligo di interventi contro le processionarie del pino a carico dei detentori di piante di pino e di conifere in genere.

IL SINDACO

Premesso che con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "*processionaria del pino*" e la "*processionaria della quercia*";

Preso atto che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla processionaria da parte dei detentori di piante di Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino Traumatocampa pityocampa", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, il contrasto è reso obbligatorio su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un grave rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici

Rilevato, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano.

Considerata altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento delle infezioni di processionaria del Pino, entro termini accettabili.

Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003,

Che in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 250.00 ad un massimo di €. 500.00, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 e s.m.i;

A tutela della salute pubblica

ORDINA

- ↓ Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale;
 - ↓ Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - ↓ Agli Amministratori di condominio;
 - ↓ Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- ✓ **DI VIGILARE**, ciascuno per le rispettive competenze effettuando tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà (*in particolare detentori di piante di pino e di quercia, Pino silvestre (pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus)* , tutte le specie arboree quali quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto) al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*truatocampa pityocampa*), la processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionaria*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus*);
- ✓ **DI INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE** , nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, con la rimozione e la distruzione in loco degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. I nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni. Tutte le operazioni devono avvenire in sicurezza, mediante una ditta specializzata con operatore munito di appositi D.P.I. quali: tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi ecc., ed idonea strumentazione.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- a) Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa da €. 250.00 a €. 500.00;
- b) Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- c) Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel

territorio comunale;

- d) *Gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;*

INCARICA


Il Responsabile del Settore V – Urbanistica - Opere Pubbliche – Mobilità - Ambiente, a disporre un'accurata ispezione su tutte le aree di proprietà comunali attrezzate a verde pubblico, coperte da essenze conifere ed aghiforme, al fine di verificare la presenza di larve di processionaria e, in caso di contaminazione, agire con estrema urgenza, secondo i principi della *"buona pratica agronomica"*, essendo il parassita in grado di costituire un serio pericolo se posto a contatto con le persone, gli animali e le piante.

DISPONE

che copia della presente sia trasmessa al Responsabile del Settore V, quale titolare della materia in ambito Ambientale, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente, all'ASL di Bari - *Servizio Prevenzione* - e all'Arpa Puglia sede di Bari, per una attenta verifica del rispetto di questa Ordinanza.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, nell'apposita sezione ordinanze, sarà affisso per pubblica via e reso noto alla cittadinanza anche attraverso gli organi di stampa.

Avverso questa Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia – Sezione di Bari - entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line della presente Ordinanza o dalla piena conoscenza delle disposizioni de qua.



IL SINDACO
DOTT. FRANCESCO DE RUVO
Francesco De Ruvo